CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 3

I posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel ruolo organico del Ministero del Tesoro sono aumentati da 45 a A questi posti di nuova istituzione ed a quelli che si seno resi o si renderanno in seguito vacanti nella classe istituita con la legge del 28 dicembre 1902, n. 533, saranno nominati, in ordine preciso di anzianita' di servizio, compreso quello militare, previo esame che ne provi in modo rigoroso l'idoneita' e le cui norme saranno stabilite con decreto reale, gli attuali commessi fiduciari del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del tesoriere centrale e dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico.

Saranno nominati ai detti posti con le norme stabilite dal presente articolo, anche coloro che trovansi a prestar servizio d'ordine nella qualita' di avventizi o cottimisti presso il Ministero del Tesoro.

Versione in vigore dal 10 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro
Estremi	Legge 23 giugno 1904, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-sistemazione-del-personale-straordinario-del-ministero/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it